

L'accordo di ristrutturazione dei debiti è via di uscita alternativa

Passa anche e soprattutto per l'accordo di ristrutturazione dei debiti la strada che porta all'uscita dalla crisi d'impresa; nella delega per la riforma delle procedure concorsuali una forte spinta viene data allo strumento previsto dall'articolo 182-bis l.f. con il quale all'imprenditore può provare a ricomporre la propria esposizione debitoria mediante singoli accordi con i propri creditori sociali; accordi che, sebbene abbiano sostanzialmente natura privatistica, garantiscono a tutti una tranquillità assoluta attraverso l'omologazione da parte del tribunale competente. Lo strumento, alternativo al concordato preventivo, si presta maggiormente a tutelare la continuità aziendale giacché, tanto per stare sul concreto, lascia più spazio alla

volontà dell'imprenditore e dei creditori in ordine alle modalità e alle percentuali di soddisfazione di ognuno di loro; non vi è inoltre alcuna ingerenza del tribunale (se non all'atto dell'omologa) nell'attività gestoria dell'impresa. Le principali novità in tema di accordi di ristrutturazione attengono, sostanzialmente, a un allargamento della portata dell'istituto e a un rafforzamento degli effetti prodotti con il chiaro scopo di avvicinare maggiormente gli imprenditori a questa soluzione. Innanzitutto viene prevista l'estensione della procedura di cui all'articolo 182-septies l.f., all'accordo di ristrutturazione non liquidatorio o alla convenzione di moratoria conclusi con creditori, anche diversi da banche e intermediari finanziari,

rappresentanti almeno il 75% dei crediti di una o più categorie giuridicamente ed economicamente omogenee. Oggi per le imprese il cui indebitamento è nei confronti del sistema bancario è prevista la possibilità di stipulare accordi con gli istituti di credito che se accettati da almeno il 75% di essi attraggono automaticamente tra gli aderenti anche il residuo 25%. La delega prevede l'estensione di tale meccanismo a tutte le categorie di creditori (e quindi anche fornitori e dipendenti). Altra modifica importante è l'eliminazione o la riduzione della soglia minima di adesioni oggi fissata al 60% dell'indebitamento. L'accordo quindi potrà essere proposto per l'omologa anche qualora non abbia ottenuto il 60% di adesioni; ciò però,

specifica la delega, solo a condizione che il debitore non proponga la moratoria del pagamento dei creditori estranei, né richieda le misure protettive previste dallo stesso articolo 182-bis l.f. Una ulteriore importante novità è quella che intende estendere la disciplina delle misure protettive previste in caso di concordato preventivo agli accordi di ristrutturazione. Si pensi all'inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte tre mesi prima dell'accesso alla procedura o alla sospensione dei pignoramenti e delle azioni esecutive e cautelari. Altra modifica significativa è quella che intende estendere gli effetti dell'accordo ai soci illimitatamente responsabili, alle medesime condizioni previste nella disciplina del concordato preventivo.